



*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale*

Spett.le **ASSOCIAZIONE MASTER**  
c.a. Presidente (dott. Stefano BUFARINI)  
[associazionemaster@pec.it](mailto:associazionemaster@pec.it)

p.c. Ufficio Regionale del Genio Civile  
– Servizio di Messina.  
[geniocivileme@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivileme@certmail.regione.sicilia.it)

**Oggetto:** *Richiesta di parere rispetto alla interpretazione delle NTC 2018 nell'accettazione, da parte degli uffici del Genio Civile, del numero minimo di controlli sui materiali nelle idoneità statiche e nelle Relazioni a strutture ultimate.  
Nota MASTER del 03/09/2023; nota MASTER del 22/03/2024.*

Con pec del 3.09.2023 ribadita nella sostanza con mail del 22.03.2024 Codesta Associazione ha fatto presente che “*sempre più spesso riceviamo dai nostri associati la segnalazione che, in coincidenza della presentazione di **pratiche in sanatoria**, il collega che interviene come Tecnico verificatore estensore del certificato di idoneità statica in possesso dei requisiti di legge (laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione al relativo Albo Professionale), ma senza alcun ruolo nel prelievo, acquisisce come coerenti con la struttura provini cubici di calcestruzzo e barre di acciaio ad aderenza migliorata, la cui tracciabilità e provenienza è garantita dalla semplice asseverazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rilasciata quasi sempre dal proprietario dell'immobile*”.

Il quesito posto, riferito alla estensione *del certificato di idoneità statica per pratiche in sanatoria*, parrebbe specificamente riferito ad adempimento previsto ai sensi dell'art. 35 della legge 47/85. In proposito, ai sensi di tale Norma, il *certificato di idoneità statica* è da intendersi come atto connesso a legge speciale e, come tale, oggetto di propria regolamentazione specifica stabilita nel D.M. 15 maggio 1985 che per i materiali fa riferimento all'art.2 del citato decreto.

Ciò premesso, l'occasione si considera utile per un chiarimento di carattere più generale riferito all'utilizzo di campioni prelevati da lungo tempo e di cui si chiede ad un Laboratorio Autorizzato l'esecuzione delle prove per allegarne i relativi certificati alla relazione a strutture ultimate ovvero ad un certificato di idoneità.

È del tutto evidente che in assenza della corretta tracciabilità dei provini, siano cubi, barre a.m., profilati o altro, rappresentata dalla "certificazione" del prelievo effettuato dal *direttore dei lavori o di un tecnico di sua fiducia (cfr. Norme tecniche varie)* fino alla consegna dei provini al laboratorio prove, il laboratorio deve emettere un rapporto di prova che dovrebbe riportare in evidenza la seguente dicitura:

*"I provini di cui al presente Rapporto di prova sono privi della identificazione e della tracciabilità previste dalla normativa, e pertanto i risultati non possono fare parte dell'insieme statistico previsto dalla normativa per i relativi controlli di accettazione previsti dalla Legge".*

Quando le prove sono eseguite e certificate con evidente ed ingiustificato ritardo rispetto alla data di prelievo, pur asseverata da dichiarazione del direttore dei lavori, come già anticipato, le NTC 2018 prescrivono esplicitamente il ricorso a ulteriori indagini ed accertamenti, tra i quali anche prelievi in opera (*"Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera."* cfr. NTC 2018 par. 11.2.5.3), questi ultimi da eseguirsi da parte di laboratori autorizzati. Nello specifico, data la loro importanza e delicatezza, i prelievi devono essere previsti nel piano delle indagini specifico dell'opera, che possono essere meglio valutati, ed in caso integrati, in funzione dell'effettiva situazione riscontrata.

Si precisa che la circolare allegata alle NTC, al par. C11.2.6 prescrive, per la stima attendibile della resistenza di un'area di prova, che debbano essere prelevate e provate almeno tre carote, oltre che a fornire tutta una serie di ulteriori avvertenze e riferimenti normativi (tra le quali le *"Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera"* emanate dal Servizio Tecnico Centrale) circa le esatte modalità di estrazione e compressione dei provini in argomento.

Nel caso di costruzioni non oggetto di condono edilizio per le quali nessun progetto strutturale sia stato depositato in ossequio all'art. 65 del D.P.R. 380/2001, per le quali si intenda procedere ad un processo di regolarizzazione previsto dalle norme vigenti, si ritiene che in generale si debba fare riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 8 (*Costruzioni esistenti*) ed in particolare a quelle delle Tabelle C8.5.IV (*Livelli di conoscenza in funzione dell'informazione disponibile e conseguenti metodi di analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza per edifici di c.a. o in acciaio*) e C8.5.V (*Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di c.a.*) delle

Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC 2018, rispettivamente per la determinazione dei vari fattori di confidenza da utilizzare nei calcoli di verifica ai fini della valutazione della sicurezza e per avere un orientamento circa il numero di prelievi da dover eseguire per ogni elemento “primario” ai fini del raggiungimento di un prefissato livello di conoscenza. Ciò, sulla base di un piano delle indagini specifico sugli elementi strutturali dell’opera, che deve tenere conto sia delle effettive condizioni di esercizio e del corrispondente livello di conoscenza che della consistenza del quadro fessurativo e della caratterizzazione e quantificazione del degrado dei materiali.

Per quanto infine concerne la seconda nota di chiarimento richiesta da MASTER il 22/03/2024, relativa alle indicazioni fornite dall’Ingegnere Capo del Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, nella nota *n° 18167 del 12 febbraio 2024*, lo scrivente non può che confermare quanto superiormente esposto.

Si chiede, all’associazione in indirizzo, di dare massima diffusione della presente.

IL PRESIDENTE COORDINATORE  
(Dott. Ing. Pietro Baratonò)